

Art. 2 –bis, comma 13 , d.l 23 gennaio 2001 n.5 . Decreto legge convertito con modificazioni dalla l.20 marzo 2001, n.6.in vigore dal 18 Giugno 2013.

**Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, risanamento di impianti radiotelevisivi.**

L'art. 29 della legge di riforma della normativa sul condominio modifica l'art. 2-bis comma 13, decreto legge del 23 gennaio 2001, n.5, convertito in legge 20 marzo 2001, n.66. La modifica prevede che per le opere di installazione di nuovi impianti di diffusione radiodiffusione da satellite si applicano le maggioranze di cui all'art.1120 , comma 2,(prima della riforma erano valide le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 3).

In sintesi non è più applicata la maggioranza prevista per l'assemblea riunita in seconda convocazione(1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore dell'edificio), ma è valido per il quorum della prima assemblea (maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio). L'aumento del quorum, che il Legislatore ha voluto uniformare segue l'adeguamento di altre tipologie di innovazioni.

**Normativa in vigore dal 18 Giugno:**

Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.